

SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO

NORME DI PREVENZIONE INCENDI GENERALI E SEMPLIFICATE

La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

Rimini 26 giugno 2014
Sala Energia SGR - Via Chiabrera

Ing. Antonio Petitto
Comando Provinciale VVF, Rimini



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Esigenze e linee guida

– Dettato normativo **ex Art. 11. (*Proroga di termini in materia di turismo*) L. 27 febbraio 2014, n. 15**

(Gazz. Uff. 28 febbraio 2014, n. 49)

– regole meno prescrittive, maggiormente prestazionali, più flessibili

– modifiche mirate alle misure di adeguamento ancora da completare a seguito del DM 16.03.2012

(Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, impianti idrici antincendio)



Esigenze e linee guida

- eliminare dal testo ciò che non è strettamente connesso alla sicurezza antincendio;
- individuazione di misure sostitutive per compensare le difficoltà di adeguamento registrate sul territorio in 20 anni sia dai VVF (deroghe) che da altri stakeholder
- razionalizzazione delle misure antincendio in relazione agli obiettivi da perseguire (fase dell'incendio)
- aggiornamento normativo (es. materiali classificati per la reazione al fuoco)

Titolo II

Parte Terza

**DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLE
ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' SUPERIORE
A 25 E INFERIORI A 50 POSTI LETTO IN ATTIVITÀ
ESISTENTI**

(Attività 66 A dell'allegato I del DPR 151/2011)

Ubicazione

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti ed isolati;
- b) in edifici tra essi contigui, con rispettive strutture indipendenti;
- c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con esclusione dei depositi di sostanze esplosive, radioattive, chimiche e dei locali di lavorazione dai quali possano derivare effetti di incidente sui clienti e sugli addetti (compatibilità connessa ad una valutazione dei rischi, es. attività sotto soglia).

Separazioni – Comunicazioni

Le attività :

- a) possono comunicare con attività non ad esse pertinenti (tolto il divieto) tramite filtro a prova di fumo a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti;
- b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti nel rispetto delle normative tecniche antincendio vigenti.

La separazione da tali attività deve avere resistenza al fuoco conforme alle rispettive Regole Tecniche (non REI 90 a prescindere).



destinazione mista con scale ad uso promiscuo

condizioni:

-le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati

- 2 scale:

- percorso massimo, corridoi ciechi fino a 30 m e 20 m rispettivamente, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 – A1-A2s1d0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere siano EI 30;

1 scala:

- compartimenti fino a 350 m², percorso massimo dalla porta di ogni camera alla scala fino a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 – A1-A2s1d0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere siano EI 30.



Resistenza al fuoco

Le strutture orizzontali e verticali possono avere resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 30 a condizione che sia comunque garantito il livello prestazionale di cui al DM 09.03.2007. (Svincolata la resistenza al fuoco dall'altezza antincendio)

Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive regole tecniche.

Reazione al fuoco

I materiali, compresi quelli di arredo, delle vie d'esodo e di tutti gli spazi ad esse adiacenti e non separati, devono avere reazione al fuoco tale (prestazione) da contribuire molto limitatamente all'incendio.

In particolare:

a) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di cui agli art. 4 e 6 del DM 15.03.2005 e s.m.i.

È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m² e di un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo, lungo le vie di esodo, pari almeno a 2,00 metri; (eliminato il servizio interno di sicurezza permanentemente presente)

b) in tutti gli altri ambienti è consentito mantenere in opera materiali di cui agli artt. 5 e 7 del DM 15.03.2005 e s.m.i.

è consentito mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco (senza limitazioni percentuali), compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili a condizione che i singoli ambienti costituiscano compartimento antincendio di caratteristiche di resistenza al fuoco come indicato di seguito;

c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

d) i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo e in tutti gli spazi ad esse adiacenti e non separati, ed i materassi devono essere di classe 1 IM.



Compartimentazione

(Considerato presumibile che la categoria A sia contenuta in un unico compartimento di 4000 m² , in considerazione dell'obbligatorietà dell'impianto di rivelazione e allarme incendi in tutti i locali dell'attività - eliminato ogni riferimento all'altezza dell'edificio e al carico d'incendio)

I locali non accessibili ai clienti e gli spazi a rischio specifico dovranno essere compartimentati con strutture e serramenti aventi **caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore alla classe d'incendio determinata ai sensi del DM 09.03.2007.**

Piani interrati

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico.

Eliminato il divieto di ubicazione di camere per ospiti ai piani interrati perché considerata una misura non rilevante ai fini della sicurezza antincendi.



Corridoi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30

Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo e con tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo siano dotati di dispositivo di auto chiusura.

Eliminato il punto 19.6

Le caratteristiche di resistenza al fuoco delle scale comprese nelle misure di esodo;

Non è richiesta l'apertura in sommità al vano scala avendo inserito più tutela per la reazione al fuoco dei materiali lungo le vie di esodo ed eliminata la possibilità di lasciare l'eventuale scala protetta aperta alla base.

MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO D' INCENDIO

Affollamento - Capacità di deflusso

.....

capacità di deflusso (persone/modulo):

- 50 per il piano terra ;
 - 50 per ogni piano diverso dal piano terra, alle seguenti condizioni:
 - a) adozione di scale almeno di tipo protetto;
 - b) uscita all'esterno attraverso percorso di esodo protetto;
 - c) lungo i percorsi di cui sopra, siano installati materiali di classe 0 – A1-A2s1d0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, tendaggi in classe 1 di reazione al fuoco e mobili imbottiti in classe 1IM;
 - 37,5 per ogni piano diverso dal piano terra.
- (scompare il 33 per l'obbligo dell'impianto di rivelazione incendi)



Sistema di vie di uscita

La larghezza

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Eliminato il riferimento a porte d'ingresso perché non rilevante ai fini della sicurezza antincendi

In alternativa all'apertura a spinta potranno essere utilizzate porte scorrevoli a funzionamento automatico, del tipo a sicurezza ridondante, che si aprano e restino in posizione di apertura in caso di mancanza di alimentazione elettrica o in caso di allarme. Deve essere comunque sempre presente un dispositivo di apertura manuale posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo che consenta l'immediata apertura della porta in caso di necessità.



Sistema di vie di uscita

Nelle strutture alberghiere site in edifici storici vincolati o in immobili ad uso promiscuo, le porte che immettono all'esterno o in luogo sicuro possono prescindere dalla dotazione del maniglione antipanico e del verso di apertura qualora siano dotate di una luce di emergenza posta in prossimità delle stesse di cartellonistica che indichi le modalità di apertura.

Oltre che in italiano, le modalità di apertura devono essere indicate in alcune lingue estere, tenendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva.

Tali porte dovranno essere comunque apribili manualmente anche in assenza di alimentazione elettrica e devono avere un sistema di blocco meccanico in massima apertura.

Le modalità di gestione di tali porte devono essere codificate nel piano di emergenza

Larghezza delle vie di uscita

.....

Nei piani in cui è prevista la presenza di persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie che impediscono un'immediata evacuazione dovranno essere previsti degli spazi (costituiti anche da una o più camere per ospiti) debitamente compartimentati con strutture e serramenti

EI 30.

Tali spazi devono essere ubicati preferibilmente al piano di sbarco o a quello più prossimo ad esso, in prossimità delle uscite di piano.

Detti spazi dovranno essere dotati di aperture attestare su parte di una parete esterna sicuramente raggiungibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco.



Vie di uscita ad uso esclusivo

L'EDIFICIO E' SERVITO DA DUE O PIÙ SCALE

.....

Il percorso di esodo, misurato a partire **dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni**, può essere incrementato di **ulteriori 5m**, mentre i **corridoi ciechi** possono essere incrementati di **ulteriori 10 m**, a condizione che:

- **tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0- A1- A2s1d0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;**
- **le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.**



L'EDIFICIO È SERVITO DA UNA SOLA SCALA

.....

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m incrementabile a 20 m o 30 m qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto.

semplificato il numero di step per allungare i percorsi di esodo eliminando i riferimenti al carico d'incendio.



Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto

Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto ...

a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con **materiali di classe 0 – A1-A2s1d0 di reazione al fuoco**



punto 20.4.3 eliminato

perché le misure per il percorso d'esodo nell'atrio sono comprese:

- nella parte reazione al fuoco per le vie di esodo;
- nell'obbligatorietà dell'impianto di rivelazione e allarme incendi (tale obbligatorietà è inserita nella parte del testo della protezione attiva);
- nell'eliminazione della possibilità di omettere la porta tagliafuoco al piede della scala protetta allo sbarco nell'atrio

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Si considerano aree a rischio specifico:

- a) locali di superficie superiore a 5 m² (eliminato gli step di superficie e il limite dei 12 mq nei piani camere) destinati a deposito di materiale combustibile;
- b) lavanderie e stirerie.

Per le suddette aree devono essere previste le seguenti misure:

- Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al DM 09.03.2007.
- deve essere prevista una ventilazione naturale....

ventilazione ridotta è stata assoggettata alla realizzazione di un sistema di controllo automatico dei fumi e calore



Servizi tecnologici

Si considerano fra i servizi tecnologici:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) impianti termici per la climatizzazione e preparazione cibi;
- c) impianti di condizionamento e ventilazione;
- d) impianti elettrici;
- e) **impianti di produzione energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.);**
- f) impianti di trattamento delle acque;
- g) impianti frigoriferi.

Ogni impianto deve essere progettato, realizzato e mantenuto in conformità alla normativa vigente.

E' consentita la presenza di caminetti esclusivamente nelle aree comuni.

I caminetti, distinti in due tipologie, a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) e protetto (caminetto a focolare chiuso), devono rispondere alle misure di seguito riportate:

1. non devono essere posizionati all'interno dei percorsi di esodo;
2. i locali di installazione devono costituire compartimento antincendio di caratteristiche almeno EI 30;
3. devono essere progettati, realizzati e mantenuti in conformità alla normativa vigente.
4. i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d'innescò e propagazione d'incendio;
5. il personale dell'attività ricettiva che si occupa della gestione deve essere adeguatamente formato;
6. sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233BC in prossimità;
7. attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile, sia in altezza che in larghezza, per almeno 200 cm nel caso di caminetto a focolare aperto e per almeno 100 cm nel caso di caminetto a focolare chiuso;



MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

.....

Impianti idrici antincendio

Per le attività ricettive ubicate **oltre il secondo piano fuori terra può essere realizzato alternativamente:**

a) almeno una **colonna per impianto idrico antincendio a secco** dotata di:

- attacco di mandata UNI 70 alla base in una posizione facilmente e sicuramente accessibile ai VVF;
- almeno un attacco UNI 45 (UNI 671/2) ad ogni piano con dotazione di un numero di manichette sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività;

b) **un impianto idrico antincendio in conformità alla normativa vigente (DM 20.12.2012)**



GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il responsabile dell'attività deve rispettare gli **obblighi connessi con l'esercizio dell'attività contenuti nel DPR 151/11 art. 6. (svincolo dal d.lgs 81/08)**

In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza.

Piano d'emergenza

Il responsabile ...

...almeno un addetto (consapevolezza che nelle attività di cat. A è molto alta la probabilità che ci sia un solo addetto) che abbia conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di detto addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.





GRAZIE DELL' ATTENZIONE

